TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 21

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 20; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 14

Nei giudizi davanti alla Corte d'assise si osservano le norme stabilite nei titoli primo e secondo del libro terzo del codice di procedura penale e ogni altra norma del codice stesso e di altre leggi in quanto sia applicabile.

Nei casi in cui la Corte puo' delegare il compimento di un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione puo' farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

La sentenza e' di regola redatta dal presidente o dall'altro magistrato ed e' sottoscritta dal presidente, dall'estensore, se questi non sia lo stesso presidente, e dal cancelliere; essa viene depositata, non oltre il decimo giorno dalla sua redazione, presso la cancelleria della Corte d'appello ed una copia, autenticata dal cancelliere, viene allegata al fascicolo processuale.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-21-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-20-r-decreto-legge-5-luglio-1934-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it